Incarto n.
16.2021.53

Lugano
23 marzo 2023/bs

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

CANCELLERIA
TRIBUNALE DI APPELLO
2 8 MAR. 2023
NOTIFICAZIONE

composta dei giudici: Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani

vicecancelliera: Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo 23 dicembre 2021 presentato da

[redacted]

contro la decisione emessa il 7 dicembre 2021 dal Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa 02/2020 (contratto di credito al consumo) promossa nei suoi confronti con petizione del 14 febbraio 2020 da

[redacted]

Ritenuto

in fatto:

A. Il 25 settembre 2015 [redacted] ha chiesto alla società [redacted] il rilascio di una carta di credito Visa [redacted], sottoscrivendo il relativo formulario, richiesta accolta con conseguente emissione il 12 ottobre 2015 di una carta di credito associata al conto n[redacted] Tra dicembre 2015 e settembre 2016 il saldo mensile del conto correlato alla citata carta di credito ha superato ogni mese il limite massimo di credito consentito di fr. 5000.– tanto che [redacted] ha più volte chiesto di aumentarlo senza successo. Dopo un nuovo esame della capacità creditizia del cliente, [redacted] ha ridotto, il 28 settembre 2016, il limite massimo di credito a fr. 2000.–. Visto che il saldo

debitore del conto superava questo limite [redacted] non ha più potuto utilizzare la carta di credito, limitandosi nei mesi seguenti a effettuare rimborsi che hanno ridotto lo scoperto da fr. 5554.– di settembre 2016 a fr. 2165.65 di marzo 2018. In base al risultato di un ulteriore esame della capacità creditizia del cliente, [redacted] SA ha rescisso, il 7 marzo 2018, il contratto chiedendo il pagamento dello scoperto. Scaduti infruttuosamente vari solleciti di pagamento, il 9 gennaio 2019 [redacted] ha fatto notificare a [redacted] il precetto esecutivo [redacted] dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 2185.58 oltre interessi al 12% dal 16 luglio 2018, fr. 96.17 per "interessi ammontanti al 15.07.2018" e fr. 36.30 per "Rückw. BA Glattbrug", cui l'escusso ha interposto opposizione.

B. Il 21 giugno 2019 [redacted] si è rivolta al Giudice di pace del circolo della Magliasina per un tentativo di conciliazione nei confronti di [redacted] volto a ottenere il versamento di fr. 2185.58 oltre interessi al 12% dal 16 luglio 2018, fr. 96.17 per interessi al 15 luglio 2018, fr. 109.60 per spese di esecuzioni e fr. 127.– per "spese di viaggio", così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza di conciliazione del 30 settembre 2019 il Giudice di pace ha constatato l'impossibilità di conciliare le parti e ha rilasciato all'istante, il 15 novembre 2019, l'autorizzazione ad agire ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– (inc. 20-2019).

C. Con petizione del 14 febbraio 2020 [redacted] ha convenuto [redacted] davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa, salvo rinunciare alla pretesa di pagamento di fr. 127 per "spese di viaggio". Nelle sue osservazioni del 3 aprile 2020 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. Invitata a presentare una replica scritta, nel suo allegato del 20 maggio 2020 l'attrice ha confermato le sue domande. Duplicando il 28 maggio e l'11 giugno seguenti il convenuto ha mantenuto il suo punto di vista. Alle prime arringhe del 9 novembre 2020 le parti hanno notificato prove. Chiusa l'istruttoria il 14 maggio 2021, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte del 20 e del 27 maggio 2021, in cui hanno confermato le rispettive posizioni.

D. Statuendo con decisione del 7 dicembre 2021 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando il convenuto a versare all'attrice fr. 2185.58 oltre interessi e "spese fr. 36.30" e rigettando in via definitiva per il medesimo importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 200.–, così come quelle della procedura conciliativa, sono

state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 300.– per ripetibili.

E. Contro la decisione appena citata la [redacted] è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre 2021 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e riformarlo nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 6 marzo 2023 [redacted] ha concluso per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 9 marzo 2023 e in una duplica spontanea del 20 marzo 2023 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.

Considerando

in diritto:

1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 9 dicembre 2021, sicché il reclamo, introdotto il 23 dicembre 2021, è tempestivo.

2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha respinto l'eccezione di nullità del contratto per vizio di forma e contenuto previsti dalla legge federale sul credito al consumo, ritenendo che la richiesta del convenuto di ottenere una carta di credito, l'invio al medesimo della carta di credito e delle condizioni generali, l'utilizzo di tale mezzo di pagamento, i conteggi mensili con l'indicazione del limite massimo di credito e la corrispondenza tra le parti "rendono difficile sostenere l'inesistenza di un contratto tra le parti tale da rendere il contratto nullo, questo scontrandosi con il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC)". Il primo giudice ha respinto inoltre l'eccezione del convenuto, per il quale l'attrice aveva gravemente violato il suo obbligo di procedere a un esame sommario della sua capacità creditizia poiché sulla scorta della documentazione agli atti l'attrice ha provato di avere "ottemperato ai suoi doveri d'esame" della capacità creditizia del consumatore. Egli ha constatato che da un estratto dei crediti concessigli notificati all'Associazione per la gestione di una centrale d'informazione per il credito al consumo (IKO) risultavano due crediti notificati per un carico mensile inferiore a fr. 1000.– ragione per cui l'attrice poteva ritenere che il convenuto, con un reddito di fr. 6783.30 mensili, risultava in grado di rimborsare il credito risultante dall'utilizzo della carta di credito senza gravare la parte impignorabile del suo reddito (art. 28 LCC). A suo parere, per contro il convenuto non avere specificato la sua reale situazione finanziaria, la quale, se fosse stata accertata, avrebbe comportato il rifiuto della sua richiesta di carta di credito.

4. [redacted] ribadisce innanzitutto che il contratto con l'attrice è nullo poiché privo delle indicazioni previste all'art. 12 LCC (limite massimo del credito, il tasso d'interesse annuale, le spese addebitate al momento della conclusione del contratto e le condizioni della loro modifica, le modalità di risoluzione del contratto e gli elementi considerati nell'esame della sua capacita creditizia). Egli ritiene che la motivazione del primo giudice secondo cui l'eccezione di nullità del contratto da lui sollevata è contraria al principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), così come al divieto di abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), sia illogica poiché la legge federale sul credito al consumo, introdotta come strumento di protezione dei consumatori, prevede delle esigenze di forma e contenuto del contratto proprio allo scopo di fornire al consumatore un'informazione esauriente sulle principali condizioni contrattuali e ridurre il rischio di possibili decisioni sconsiderate e rovinose per la sua situazione finanziaria.

Per il reclamante la conclusione del Giudice di pace di avere accertato che l'attrice abbia ottemperato ai suoi doveri d'esame della sua capacità creditizia è errata. A suo parere, il primo giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 30 LCC, e non l'art. 28 LCC, poiché l'attrice, nell'esaminare la sua capacità creditizia sulla base di dati statistici e senza tenere conto né del suo patrimonio né dei crediti concessigli notificati alla IKO, è incorsa in una grave violazione perdendo quindi il diritto al rimborso del credito concessogli, compresi gli interessi e le spese.

5. Nelle osservazioni al reclamo [redacted] rileva, invero per la prima volta, che il contratto in esame non soggiace alla legge federale sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1) poiché l'art. 7 cpv. 1 lett. f LCC ne esclude l'applicabilità a quei contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito entro tre mesi. Ciò è il caso, a suo parere, visto che i conteggi mensili trasmessi al cliente indicano ogni volta un'esigibilità per la fine del mese medesimo. La tesi non può essere seguita. La norma si applica infatti ai contratti di credito di breve durata e non a quelli per carte di credito vincolati a un'opzione di credito, ovvero con la possibilità di rimborsare a rate il saldo di una carta di credito, oltre gli interessi, per oltre di tre mesi (art. 1 cpv. 2 LCC), quali le carte *Visa* ed *Eurocard/Mastercard* (FAVRE-BULLE, La nouvelle loi fédérale sur le crédit à la consommation, Losanna 2002 pag. 51). Ciò è il caso in concreto (cfr. condizioni generali clausola 4.1: doc. R; v. anche petizione pag. 2 ad 2). Al riguardo non occorre dilungarsi.

a) Premesso ciò, come per le altre forme di credito al consumo (art. 9 - 11 LCC), anche i contratti di credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o a carte-cliente con opzione di credito devono essere conclusi per scritto e il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto (art. 12 cpv. 1 LCC). Occorre quindi che il creditore e il consumatore appongano la loro firma in calce a un documento contenente le clausole essenziali del contratto (art. 12 e 13 CO; FAVRE-BULLE in: Commentaire romand, Extrait du Code des obligations I, Droit de la consommation, Basilea 2003, n. 3 ad art. 12 LCC; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 353 n. 2636). Le firme possono venire apposte su più documenti, purché gli stessi si riferiscano a un contratto specifico e siano scambiati tra le parti (GIGER, Kreditkartensysteme, Zurigo 2018, pag. 166; XOUDIS in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3ª edizione, n. 9 ad art. 13). L'incorporazione di condizioni generali nel contratto deve essere coperta dalla

firma; la semplice consegna di condizioni generali allegate al contratto, senza un rinvio nel contratto firmato che preveda che queste condizioni fanno parte integrante del contratto non è sufficiente (FAVRE-BULLE, Commentaire Romand, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 9 LCC).

L'art. 12 cpv. 2 LCC prevede inoltre che i contratti di credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o a carte-cliente con opzione di credito devono contenere le seguenti indicazioni: il limite massimo del credito (lett. a); il tasso d'interesse annuale, le spese addebitate al momento della conclusione del contratto e le condizioni secondo cui essi potranno essere modificati (lett. b); le modalità secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto (lett. c); gli elementi considerati nell'esame della capacità creditizia (art. 30 cpv. 1); i dettagli possono essere annotati in un documento separato dal contratto che costituisce parte integrante del contratto (lett. d).

b) L'inosservanza delle esigenze di forma o di contenuto del contratto previste dall'art. 12 cpv. 1 e 2 LCC, secondo l'art. 15 cpv. 1 LCC comporta la nullità del contratto. In caso di nullità del contratto, il consumatore è tenuto a rimborsare entro la scadenza della durata del credito l'ammontare già ricevuto o utilizzato, ma non deve né interessi né spese (cpv. 2), mediante versamenti rateali d'importo identico, a intervalli mensili, salvo che il contratto preveda intervalli più lunghi (cpv. 3). La nullità comporta quindi la trasformazione *ex lege* del contratto di credito al consumo, per definizione oneroso (art. 7 lett. c LCC), in un credito senza spese e interessi (FAVRE-BULLE, Commentaire Romand, n. 10 ad art. 15 LCC). L'art. 15 LCC rappresenta una *lex specialis* rispetto all'art. 11 cpv. 1 CO (FAVRE-BULLE, Commentaire Romand, n. 12 ad art. 9 LCC).

c) Nella fattispecie, contrariamente a quanto sembra credere il reclamante, il Giudice di pace ha seguito l'ipotesi più favorevole al convenuto dipartendosi dalla nullità del contratto salvo giungere alla conclusione che nell'eccepire il vizio di forma, l'interessato aveva adottato un comportamento contrario alla buona fede. Tale modo di agire sfugge di per sé alla critica, a meno che la conclusione sia errata. Giovi pertanto esaminare se il contratto di carta di credito sia effettivamente nullo per vizio di forma e di contenuto. Premesso ciò, se è vero che per rispettare il requisito della forma scritta le firme possano figurare su più documenti, ciò non è il caso in

concreto. Ora, che il richiedente abbia firmato la richiesta di conclusione di un contratto di carta di credito del 25 settembre 2015 è indubbio (doc. C). Resta il fatto che agli atti non vi è la "dichiarazione di accettazione" del contratto sulla quale sono state apposte le "firme legalmente vincolanti" che l'attrice sostiene di avere trasmesso al richiedente assieme alla carta di credito e alle condizioni generali del contratto (cfr. replica del 20 maggio 2020, pag. 2). Non si può quindi dire che il requisito della forma scritta del contratto previsto all'art. 12 cpv. 1 LCC possa ritenersi adempiuto.

Per di più, l'attrice non ha contestato l'obiezione del convenuto secondo cui tra i documenti scambiati non vi era l'indicazione del tasso d'interesse annuale e le spese addebitate (art. 12 cpv. 2 lett. b CPC), le modalità di risoluzione del contratto (art. 12 cpv. 2 lett. c CPC) e gli elementi considerati nell'esame della capacità creditizia (art. 12 cpv. 2 lett. d CPC). Essa si è limita a sostenere, senza come visto dimostrarlo, che nella "dichiarazione d'accettazione" trasmessa al richiedente era indicato il limite massimo di credito. In tali circostanze, le condizioni previste dall'art. 12 cpv. 1 e 2 LCC non risultano adempiute, ciò che comporta la nullità del contratto in virtù dell'art. 15 cpv. 1 LCC.

d) Quanto alla questione di sapere se nell'eccepire la nullità del contratto per vizio di forma il convenuto trascenda nell'abuso di diritto, la questione dev'essere decisa secondo le circostanze concrete e non in base a principi rigidi. Per riconoscere un abuso di diritto, la giurisprudenza dà particolare peso all'eventualità che le parti abbiano eseguito, volontariamente e conoscendo il vizio, completamente o perlomeno per l'essenziale il contratto nullo. Occorre pure considerare se la norma si prefigge la tutela della parte che si prevale del vizio di forma (DTF 140 III 202 consid. 4.2). In concreto non può seriamente essere contestato che parti abbiano volontariamente adempiuto il contratto. Che il convenuto, dirigente d'azienda, ignorasse l'esigenza della forma scritta appare dubbio. E ci si può finanche chiedere se l'istituto giuridico non sia utilizzato a un fine diverso di quello per cui è stato creato, l'intento del convenuto apparendo piuttosto quello di non restituire denaro già speso. Resta il fatto che le esigenze poste dall'art. 12 cpv. 1 e 2 LCC perseguono lo scopo di fornire tutte le informazioni essenziali al consumatore per poter sottoscrivere il contratto con cognizione di causa (FAVRE-BULLE, Commentaire Romand, op. cit., n. 3 ad art. 9 LCC). Considerata la finalità di protezione sociale della legge sul

credito al consumo, volta a evitare indebitamenti eccessivi dei consumatori, per alcuni autori in caso di nullità del contratto in applicazione dell'art. 15 cpv. 1 LCC, il creditore nemmeno potrebbe prevalersi del divieto di abuso di diritto (GIGER, op. cit., pag. 167 in fine e 168 con rinvii; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Berna 2020, pag. 267 n. 31.38; XOUDIS, op. cit., n. 43 ad art. 11) e ciò anche qualora un contratto di carta di credito esista da anni e il titolare della carta di credito si sia avvalso regolarmente dell'opzione di pagamento rateale (GIGER, op. cit., pag. 245). Approfondire il quesito non avrebbe senso tuttavia se, come sostiene [redacted], l'attrice ha gravemente violato i suoi obblighi di verifica della capacità creditizia del richiedente, ciò che comporterebbe, oltre alla perdita degli interessi, anche quella del credito. La questione dell'abuso sarà ripresa qualora ciò non fosse il caso.

6. Già si è detto che i contratti di credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o a carte-cliente con opzione di credito devono contenere, tra le altre indicazioni, gli elementi considerati nell'esame della capacità creditizia, i cui i dettagli possono essere annotati in un documento separato dal contratto che costituisce parte integrante del medesimo (art. 12 cpv. 2 lett. d LCC). Il creditore ha quindi l'obbligo di esaminare la capacità creditizia del consumatore prima della stipulazione di un contratto allo scopo di impedirne un eccessivo indebitamento (art. 22 LCC). In particolare, dandosi conti connessi a carte di credito, quando accorda un limite di credito, il creditore professionista deve verificare mediante esame sommario la capacità creditizia del consumatore, fondandosi sulle informazioni fornite dal richiedente circa la propria situazione patrimoniale e di reddito e considerando i crediti al consumo notificati alla Centrale d'informazione per il credito al consumo (IKO: art. 30 cpv. 1 LCC). Il creditore può fare affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in merito alla situazione economica; può chiedere al consumatore l'estratto del registro delle esecuzioni e un'attestazione del salario o, se questi non esercita un'attività dipendente, altri documenti che ne indichino il reddito (art. 31 cpv. 1 LCC) e in caso di dubbio sull'esattezza delle indicazioni fornitegli, il creditore deve verificarle sulla base di pertinenti documenti ufficiali o privati (art. 31 cpv. 3 LCC).

a) Diversamente dalle altre forme di credito al consumo (art. 1 cpv. 1 e 2 lett. a LCC) per le quali la legge prevede che la capacità creditizia del consumatore non è data se il rimborso

del credito o delle rate del leasing gravino la parte impignorabile del reddito del consumatore (art. 28 e 29 LCC), per i conti connessi a carte di credito l'art. 30 LCC non prevede dei criteri precisi per determinare il limite massimo di credito e pertanto l'emittente di una carta di credito, dopo avere esaminato sommariamente la capacità creditizia del consumatore alla luce della sua situazione patrimoniale e di reddito nonché dei crediti notificati alla Centrale d'informazione, nel fissare il limite massimo di utilizzo della carta dispone di una grande libertà (FAVRE-BULLE, Commentaire Romand, n. 4-5 ad art. 30 LCC; NOORI/ FURGER/ NYFFELER/ RONCORONI/ ROTHENBÜHLER, Manuel LCC, Examen de la capacité de contracter des crédits au comptant et des contrats de leasing, 2020, pag. 17 pubblicato in: www.loi-credit-consommation.ch). L'emittente di carte di credito può ricorrere così all'uso di metodi statistici (*credit scoring*), ciò che differenzia le modalità d'esame nei casi di crediti connessi a carte di credito rispetto a quello di altre forme di contratto di credito al consumo per le quali è necessario un esame individuale della capacità del consumatore di rimborsare il credito (cfr. STAUDER, La prévention du surendettement du consommateur: la nouvelle approche de la LCC 2001, in La nouvelle loi fédérale sur le crédit à la consommation, Losanna 2001, pag. 132).

b) Nel caso in cui il creditore professionista violi in modo grave le disposizioni degli art. 30 o 31 LCC, egli perde l'importo del credito concesso, compresi gli interessi e le spese, mentre il consumatore può esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, secondo le norme sull'indebito arricchimento (art. 32 cpv. 1 LCC). Ove la violazione avvenga in modo lieve, il creditore professionista perde unicamente gli interessi e le spese (art. 32 cpv. 2 LCC). Una violazione grave è data nel caso in cui l'esame della capacità creditizia è stato omesso o è stato fatto in modo arbitrario, senza tenere conto in alcun modo dei criteri previsti dalla legge (FAVRE-BULLE, Commentaire Romand, n. 7 ad art. 32 LCC).

c) Nella fattispecie, come si è detto, il Giudice di pace ha ritenuto alla luce della documentazione prodotta dall'attrice che questa aveva adempiuto all'obbligo di verifica della capacità creditizia del convenuto. Dal fascicolo processuale risulta che l'attrice ha prodotto, oltre a un "estratto" dal quale non risultavano esecuzioni a carico del richiedente (doc. Z), due *screenshot* di computer, stampati il 25 settembre 2019, dai quali emerge che il 7 ottobre 2015 essa aveva proceduto a

un controllo della solvibilità del consumatore mediante il metodo *credit scoring*, ha considerato il salario lordo del consumatore (in concreto: fr. 6666.– mensili) e l'assenza di figli con obbligo di mantenimento indicati dal consumatore nel formulario di richiesta di carta di credito (doc. C), e le di lui spese sulla base di dati statistici (fr. 800.– per il canone di locazione, fr. 270.– per la cassa malati, fr. 70.– per i costi di trasferta e fr. 160.– per le spese professionali), così come la mancanza di crediti registrati alla IKO (doc. D e U). Contrariamente all'opinione del reclamante, tale modalità è sufficiente per l'esame della capacità creditizia del richiedente nei casi di conti connessi a carte di credito o a carte-cliente, la contraria indicazione sostenuta da STAUDER (in: KRAMER, Konsumentenschutz im Privatrecht, Basilea 2008, pag. 261), si riferisce all'esame in caso di contratti di credito al consumo "tradizionali" (art. 28 LCC) e non a quelli "moderni" relativi a conti connessi a carte di credito (art. 30 LCC), per i quali il medesimo autore permette l'uso di metodi fondati su dati statistici (La prévention du surendettement du consommateur: la nouvelle approche de la LCC 2001, in: Imsand [curatore] La nouvelle loi fédérale sur le crédit à la consommation, Losanna 2001, pag. 132 e pag. 139). Che poi l'estratto non menzioni sostanza non può assurgere a violazione, tanto meno grave, nemmeno il reclamante pretendendo di avere fornito indicazioni al riguardo (art. 30 cpv. 1 seconda frase LCC).

d) Si dà atto che se le cose stessero come l'attrice asserisce, ovvero se la risposta della richiesta IKO fosse stata negativa, alla medesima poco o punto sarebbe potuto essere rimproverato. Sta di fatto che il dato indicato sui documenti prodotti dall'attrice in merito ai crediti registrati alla Centrale d'informazione (nessun credito), è stato smentito dalle prove offerte dal convenuto, il quale ha prodotto un estratto della IKO in cui si evince che al momento della richiesta della carta di credito erano stati annotati due crediti (leasing auto e un'altra carta: doc. 5). A fronte di tale documento, esibito con la risposta, l'attrice ha dapprima ribadito di "avere consultato le banche dati ZEK-IKO inserendo tutti i dati personali del convenuto utili per effettuare tale controllo (doc. U)" (replica del 20 maggio 2020, pag.3), per poi contestare il documento alle prime arringhe del 9 novembre 2020, opponendosi alla sua produzione "nessuno di noi è esperto in materia. Andrebbe eseguita una perizia per validare il documento agli atti e quanto espresso dal convenuto in merito" (verbale pag. 2). Successivamente, preso atto del nuovo estratto della IKO

presentato dal convenuto, sul quale figurava altresì un nuovo credito (prestito da [redacted]), nelle osservazioni del 20 maggio 2021 l'attrice nemmeno ha preso posizione.

e) Di fronte alla prova del contrario, l'attrice non poteva quindi continuare a riferirsi a documenti interni per dimostrare le sue allegazioni ma doveva sostanziarle. Certo durante il procedimento di primo grado l'attrice parrebbe avere eccepito di falso il primo documento della IKO esibito dal convenuto. Per tacere del fatto che essa non ha addotto alcun elemento che lasciasse planare dubbi al riguardo, l'attrice non ha persistito nella sua obbiezione. Tanto meno se si pensa che il secondo estratto della IKO è stato prodotto in originale (doc. 8). Nelle circostanze del caso specifico, se ne deve concludere che [redacted] non ha dimostrato di avere esaminato la capacità creditizia di [redacted] come imposto dalla LCC. Poco importa che essa abbia richiesto informazioni alla Centrale per informazioni di credito (ZEK) il cui *database* contiene anche dati su obblighi non soggetti alla LCC, quest'ultima legge imponendo di riferirsi ai crediti comunicati alla IKO (art. 30 cpv. 1 ultima frase LCC). Ne segue che l'attrice, non avendo dimostrato di avere tenuto conto dei crediti registrati alla Centrale d'informazione, non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla LCC. Tale violazione non può considerarsi lieve giacché pertiene alla verifica della capacità creditizia del richiedente volta a evitare un eccessivo indebitamento. Poco importa che a posteriori l'esame avrebbe condotto a escludere tale situazione, come parrebbe avere ritenuto il Giudice di pace. Tanto più in concreto, ove si pensi che tale analisi, per altro nemmeno evocata dall'attrice, si è limitata alle risultanze del primo estratto della IKO (doc. 5) e non a quello completo successivamente prodotto dal convenuto che contempla altresì un credito nei confronti di [redacted] di fr. 68 022.– rimborsabile con rate mensili di fr. 1133.70 (doc. 8).

f) In definitiva, la sentenza impugnata, frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di un'errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a e lett. b CPC), deve essere annullata e il reclamo va accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. Considerato che in caso di grave violazione delle disposizioni degli art. 30 o 31 LCC il creditore professionista perde l'importo del credito concesso, compresi gli interessi e le spese (art. 32 cpv. 1 LCC), l'azione della [redacted] volta a ottenere il rimborso del debito

residuo, degli interessi e delle spese è destinata all'insuccesso. La decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che a petizione è respinta.

7. Le spese processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza dell'attrice (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto all'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamante chiede che gli siano riconosciuti fr. 500.– in prima sede e fr. 750.– in seconda sede spiegando che per la stesura dei suoi allegati è dovuto ricorrere alla consulenza di due legali di cui produce le rispettive parcelle di pari importi (doc. 2 e doc. C). In realtà, tale indennità è destinata principalmente a garantire una compensazione della perdita di guadagno subita da persone che esercitano un'attività indipendente (sentenza del Tribunale federale 5A_357/2019 del 27 agosto 2021 consid. 8.6.1 con rinvii). L'indennità d'inconvenienza non è destinata pertanto a remunerare l'attività di consiglieri giuridici di una parte che non si è fatta rappresentare in giudizio (TAPPY in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 33 ad art. 95; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_233/2017 del 28 settembre 2017 consid. 4.1 in: RSPC 2018 pag. 25; analogamente: CEF sentenza inc. 14.2019.37 del 17 luglio 2019 consid. 8.2). Ne segue che nulla può essere riconosciuto a [redacted]

Per questi motivi,

decide:

I. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. Le spese processuali con una tassa di giustizia di fr. 200.–, da anticipare come di rito, così come le spese relative alla procedura di conciliazione di fr. 200.– (inc. 20-2019), sono poste a carico dell'attrice. Non si assegnano indennità.

II. Le spese processuali del reclamo di fr. 300.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico della [redacted] Non si assegnano indennità.

III. Notificazione a:
– [redacted]
– [redacted]

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

TRIBUNALE D'APPELLO DEL CANTONE TICINO

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.